

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08494/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8494 del 2022, proposto da

Antonio Iadanza, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Losanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maione Domenico, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- dell'esito negativo della valutazione della prova scritta relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. n. 499 del 21.4.2020 , classe di concorso B015;
- del provvedimento di ricalcolo punteggio nella parte de qua;

- dell'elenco ammessi alla prova pratica /orale per la classe di concorso B015;
- di tutti gli atti atto prodromici connessi, successivi e consequenziali ancorché non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza per la concessione dell'invocata misura cautelare, tenuto conto che:

- la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 66 punti nella prova scritta del concorso in epigrafe;
- in via di autotutela la p.a. ha riconosciuto la presenza di due quesiti errati precisando che, il primo, non contenesse alcuna risposta corretta tra le quattro offerte ai candidati, mentre il secondo prevedesse due risposte corrette, anziché una;
- in sede di rideterminazione del suo punteggio alla ricorrente sono stati riconosciuti 68 punti, in luogo dei 70 necessari per l'avanzamento alla fase concorsuale successiva, essendo stata ritenuta esatta soltanto la risposta fornita alla prima delle domande rettificcate di cui sopra.

Ritenuto che la scelta della p.a. di non attribuire alcun punteggio per il secondo quesito in commento non pare essere affetta, ad un esame sommario tipico

dell'odierna fase processuale, da profili di illegittimità, atteso che la ricorrente, come emerge *per tabulas* dalla sua prova scritta, non ha fornito alcuna delle due risposte ritenute corrette dalla p.a., avendo selezionato una terza opzione (le risposte ritenute corrette al quesito sulla composizione “*di un indirizzo IP*” sono state “*4 byte*” e “*16 byte*”, mentre la risposta della ricorrente è stata “*8 byte*”).

Ritenuto di dover compensare le spese relative all'odierna fase processuale, in considerazione della costituzione in giudizio meramente formale dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO